Vito SARACINO Dottore Commercialista Revisore Contabile

ASPETTI INNOVATIVI IN MATERIA DI FATTURA ELETTRONICA E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014 in vigore dal 27.06.2014, in materia di conservazione sostitutiva e fatturazione elettronica, abrogando le disposizioni contenute nel previgente decreto ministeriale del 23 gennaio 2004, ha avuto il merito di rendere la conservazione elettronica delle fatture e dei documenti fiscalmente rilevanti estremamente più semplice e sicuramente meno farraginosa rispetto al passato.

Nel prosieguo si analizzano le novità soprattutto alla luce delle risoluzioni interpretative intervenute a seguito dell'emanazione del decreto medesimo, che vanno a chiarire in maniera definitiva dubbi circa le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici.

ELIMINAZIONE DELL'OBBLIGO DI CONSERVAZIONE QUINDICINALE DELLE FATTURE

Il citato articolo 3 del DM 17/06/2014 fa riferimento al comma 4-ter dell'art. 7 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, ed allinea il processo di conservazione delle fatture elettroniche a quello di libri e registri contabili prevedendo che venga completato entro il termine di tre mesi dalla scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione annuale.

ELIMINAZIONE DELL'INVIO DELL'IMPRONTA ALLE AGENZIE FISCALI

Un'altra importante novità riguarda la semplificazione delle modalità di comunicazione con l'Agenzia delle Entrate, alla quale non si dovrà più inviare l'impronta dell'archivio, ma sarà sufficiente che il contribuente indichi nella dichiarazione dei redditi di avere optato per la conservazione in modalità elettronica dei documenti fiscali e tributari (articolo 5).

In merito a tale disposizione, il decreto del 17 giugno 2014, nel disporre l'applicazione delle regole abrogate ai documenti già conservati, ha generato il dubbio che occorresse procedere alla trasmissione dell'impronta per gli archivi pregressi.

L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 4/E del 19 gennaio 2015 ha risolto i dubbi degli operatori, chiarendo in maniera definitiva come tale adempimento risulti ormai superato anche per i documenti conservati con le previgenti regole, ovvero prima dell'entrata in vigore del D.M. del 17 giugno 2014.

SEMPLIFICAZIONI ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO

L'articolo 6 interviene nel disciplinare le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari, apportando importanti modifiche:

- l'imposta di bollo è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all'art.17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica;
- vengono eliminate le comunicazioni preventive e consuntive da trasmettere all'Agenzia delle Entrate competente per il pagamento dell'imposta di bollo, assolto con il versamento in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- le fatture elettroniche, quando assoggettate, devono contenere l'annotazione di assolvimento dell'imposta secondo le nuove regole, ad esempio "Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17 giugno 2014";

Vito SARACINO Dottore Commercialista Revisore Contabile

- l'imposta sui libri e sui registri di cui all'art. 16 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.

Nuovo Codice Tributo

Per consentire il versamento, mediante il modello F24, dell'imposta di bollo in parola, sino ad allora possibile solo con modello F23, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Risoluzione n. 106/E del 2 dicembre 2014 istituendo il codice tributo "2501" denominato "Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari" - Articolo 6 del Decreto del 17 giugno 2014. Il codice deve essere esposto nella sezione "Erario" dell'F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati"; nel campo "anno di riferimento", va inserito l'anno d'imposta per cui si effettua il versamento.

Indicazione In Fattura Trasmessa Alla Pa

In caso di fatture elettroniche in formato XML trasmesse alla PA, l'assoluzione dell'imposta di bollo in modo virtuale deve essere rappresentata inserendo nel campo *NumeroBollo* la stringa composta da 14 caratteri *M-17-GIU-2014*, e nel campo *ImportoBollo* l'importo composto da 4 caratteri *2.00*.

OBBLIGO FATTURAZIONE ELETTRONICA

La portata delle semplificazioni si rileva significativa anche in virtù dell'obbligo correlato della fatturazione elettronica verso la PA già scattato dal 6 giugno 2014, come previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, per tutte le amministrazioni centrali come ministeri, agenzie ed enti di previdenza.

L'estensione dell'obbligo a tutte le altre PA (compresi gli enti territoriali) dovrà scattare a decorrere dal prossimo 31 marzo (tale ultimo termine è stato anticipato dal Governo con l'inserimento dell'articolo 25 nel c.d. Decreto Irpef 2014).

FATTURA ELETTRONICA TRA PRIVATI

Nel pacchetto dei provvedimenti attuativi della delega fiscale (legge 23/2014) attesi sul tavolo del Consiglio dei Ministri, c'è anche la possibile estensione della fattura elettronica agli scambi commerciali tra soggetti privati.

Tra le soluzioni al vaglio del Governo avrebbe preso piede l'ipotesi di far viaggiare le fatture in formato elettronico sulla stessa piattaforma per la fatturaPa.

L'introduzione della fatturazione elettronica tra privati, anche in relazione ai costi che questa comporterebbe in termini di adeguamento delle strutture tecnologiche e delle procedure per i contribuenti, dovrebbe avvenire probabilmente dietro esercizio di un'opzione.

Dott. Vito SARACINO
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)
info@studiosaracino.it
www.studiosaracino.it